

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 09.11.2016

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n..... del.....

INDICE

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO

Art. 1 - Denuncia dei casi di morte	pag. 6
Art. 2 - Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici	pag. 6
Art. 3 - Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria	pag. 6
Art. 4 - Rinvenimento di resti mortali	pag. 6
Art. 5 - Visita del medico necroscopo	pag. 6
Art. 6 - Casi di morte per malattia infettiva	pag. 7
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	pag. 7
Art. 8 - Nati morti e prodotti abortivi	pag. 7
Art. 9 - Riscontro diagnostico	pag. 7

TITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10 - Periodo di osservazione normale	pag. 8
Art. 11 - Periodo di osservazione cautelativo	pag. 8
Art. 12 - Riduzione del periodo di osservazione	pag. 8
Art. 13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	pag. 8
Art. 14 - Depositi di osservazione	pag. 8

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15 - Deposizione del cadavere nel feretro	pag. 9
Art. 16 - Caratteristica della cassa	pag. 9

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17 - Trasporto delle salme	pag. 10
Art. 18 - Caratteristiche dei carri per il trasporto	pag. 10
Art. 19 - Trasporti con termini ridotti	pag. 10
Art. 20 - Morti per infortuni o incidenti	pag. 10
Art. 21 - Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive	pag. 10
Art. 22 - Trasporti con mezzi speciali	pag. 11
Art. 23 - Orari dei trasporti funebri	pag. 11
Art. 24 - Trasporto di salme in altro Comune	pag. 11
Art. 25 - Modalità per il trasporto fuori Comune	pag. 11
Art. 26 - Autorizzazione per il trasporto fuori Comune	pag. 12

**TITOLO V
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO**

Art. 27 - Autorizzazione per la sepoltura	pag. 12
Art. 28 - Custodia dei documenti	pag. 12
Art. 29 - Ricevimento di salme e resti mortali	pag. 12
Art. 30 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	pag. 12

**TITOLO VI
INUMAZIONI**

Art. 31 - Sepolture	pag. 13
Art. 32 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni	pag. 13
Art. 33 - Forma e classe dei campi	pag. 13
Art. 34 - Cippi indicativi	pag. 13
Art. 35 - Scavo della fossa	pag. 13
Art. 36 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	pag. 13
Art. 37 - Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni	pag. 14
Art. 38 - Modalità di concessione	pag. 14
Art. 39 - Revoca e decadenza della sepoltura	pag. 14
Art. 40 - Caratteristiche della cassa per l'inumazione	pag. 14
Art. 41 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione	pag. 14
Art. 42 - Ornamento con fiori e piante	pag. 14
Art. 43 - Scadenza della concessione - Recupero materiale	pag. 14

**TITOLO VII
TUMULAZIONI**

Art. 44 - Sepolture a tumulazione	pag. 15
Art. 45 - Tipi e durata delle concessioni	pag. 15
Art. 46 - Atto di concessione	pag. 16
Art. 47 - Pagamento della concessione - Cauzione	pag. 16
Art. 48 - Doveri dei concessionari	pag. 17
Art. 49 - Decorrenza della concessione - Rinnovi	pag. 17
Art. 50 - Scadenza della concessione	pag. 17

**TITOLO VIII
CAPPELLE ED EDICOLE**

Art. 51 - Concessione dell'area	pag. 18
Art. 52 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	pag. 18
Art. 53 - Modalità per la presentazione dei progetti	pag. 18
Art. 54 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	pag. 18
Art. 55 - Diritti di sepolcro	pag. 19
Art. 56 - Ossari, cinerari, colombari	pag. 19
Art. 57 - Mancata utilizzazione dell'area	pag. 19
Art. 58 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	pag. 19
Art. 59 - Salme o resti provenienti da altri Comuni	pag. 19
Art. 60 - Manutenzione delle opere	pag. 19

**TITOLO IX
TOMBE INDIVIDUALI**

Art. 61 - Norme per la concessione	pag. 20
Art. 62 - Termini per la costruzione del monumento	pag. 21
Art. 63 - Manutenzione - Revoca - Decadenza	pag. 21

**TITOLO X
COLOMBARI**

Art. 64 - Norme per la concessione	pag. 21
Art. 65 - Lastre di chiusura ed ornamenti	pag. 22
Art. 66 - Caratteristica dei feretri	pag. 22
Art. 67 - Diritto di sepoltura e durata della concessione	pag. 22

**TITOLO XI
OSSARI E CINERARI**

Art. 68 - Ossario comune	pag. 22
Art. 69 - Nicchie ossario	pag. 23
Art. 70 - Cellette cinerarie	pag. 23

**TITOLO XII
CREMAZIONE**

Art. 71 - Crematorio	pag. 23
Art. 72 - Autorizzazione alla cremazione	pag. 23
Art. 73 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	pag. 24
Art. 74 - Trasporto salma per cremazione	pag. 25

**TITOLO XIII
AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI**

Art. 75 - Autopsie	pag. 26
Art. 76 - Imbalsamazioni	pag. 26
Art. 77 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	pag. 26

**TITOLO XIV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 78 - Esumazioni ed estumulazioni	pag. 26
Art. 79 - Esumazioni ed estumulazione straordinarie	pag. 27
Art. 80 - Salme esumate o estumulate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria	pag. 27
Art. 81 - Divieto di apportare riduzioni a salme	pag. 27
Art. 82 - Trasferimento di feretri in altra sede	pag. 27
Art. 83 - Raccolta delle ossa	pag. 27
Art. 84 - Personale che deve presenziare alle operazioni	pag. 27
Art. 85 - Compensi per esumazioni ed estumulazioni	pag. 27

**TITOLO XV
SERVIZI CIMITERIALI**

Art. 86 - Manutenzione e vigilanza	pag. 28
Art. 87 - Organizzazione del servizio cimiteriale	pag. 28
Art. 88 - Custode del cimitero	pag. 28
Art. 89 - Compiti del custode	pag. 28
Art. 90 - Tenuta dei documenti obbligatori	pag. 28
Art. 91 - Obblighi del custode seppellitore	pag. 29

**TITOLO XVI
NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO**

Art. 92 - Orario di apertura dei cimiteri	pag. 29
Art. 93 - Divieti di ingresso	pag. 30
Art. 94 - Prescrizioni particolari	pag. 30
Art. 95 - Norme per i visitatori	pag. 30

**TITOLO XVII
CONTRAVVENZIONI**

Art. 96 - Sanzioni	pag. 30
--------------------	---------

**TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 97 - Adeguamento delle tariffe e dei servizi cimiteriali	pag. 31
Art. 98 - Norme finale e di rinvio	pag. 31

ALLEGATI:

- "A" TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI – CIMITERO DI VIALE RIMEMBRANZE
- "B" TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI – CIMITERO DI VIA PER CORNATE
- "C" TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI
- "D" MODELLO LASTRA PER LOCULI – CIMITERO DI VIA PER CORNATE

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

ART. 1 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 2 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSÌ DAI MEDICI

1. A norma dell'art. 103, sub a), del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, N. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa; nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:
 - a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;
 - b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 3 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 4 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale né dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente, esegue i controlli per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dall'Agenzia di Tutela della Salute competente.

ART. 6 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Agenzia di Tutela della Salute per le misure cautelative necessarie.

ART. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello stato civile, rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 dei R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 8 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Agenzia di Tutela della Salute competente.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 9 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva, diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Agenzia di Tutela della Salute.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 11 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

ART. 12 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute, il Sindaco può ridurre il periodo a meno di 24 ore.

ART. 13 - POSIZIONE DEI CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute competente.

ART. 14 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, è ubicato presso i cimiteri comunali.
2. Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale addetto.
3. Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività,

l'obitorio è ubicato presso l'Ospedale San L. Mandic di Merate.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Agenzia di Tutela della Salute competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
3. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere, saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 - TRASPORTO DELLE SALME

1. Il trasporto delle salme dovrà essere effettuato da Imprese funebri specializzate ed autorizzate ed i relativi costi saranno a totale carico del richiedente.
2. Il costo del trasporto salma può essere a carico del Comune nel caso in cui si rinviene cadaveri di persone ignote nel territorio comunale.
3. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. L'Agenzia di Tutela della Salute competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 18 - CARATTERISTICHE DEI CARRI PER IL TRASPORTO

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Agenzia di Tutela della Salute, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 19 - TRASPORTI CON TERMINI RIDOTTI

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20 - MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI

1. I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camere di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
2. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21 - PRECAUZIONE PER I DECESSI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Agenzia di Tutela della Salute competente dispone che il trasporto, il trattamento e la

destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 22 - TRASPORTI CON MEZZI SPECIALI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art. 18, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 23 - ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

ART. 24 - TRASPORTO DI SALME IN ALTRO COMUNE

1. Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 25 - MODALITA' PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

1. Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.
2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 26 - AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

1. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal territorio comunale deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.
3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

TITOLO V**CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO****ART. 27 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA**

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 28 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

ART. 29 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

1. Il custode del cimitero riceve:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse, in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio comunale, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

ART. 30 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di consegna al cimitero di salme o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI

INUMAZIONI

ART. 31 - SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato regolamento n. 285.

ART. 32 - CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI

1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 285.

ART. 33 - FORMA E CLASSE DEI CAMPI

1. I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I campi per le salme degli adulti dovranno essere segnalati con lettere dell'alfabeto del piano di distribuzione del cimitero, partendo dalla lettera "B" per quanto riguarda il cimitero di via per Cornate e da "Interno Campo F" per quanto riguarda il cimitero di viale Rimembranze.

ART. 34 - CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Inoltre, a richiesta dei parenti del defunto, sul cippo potrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, con eventuale foto ad esclusiva spesa del richiedente stesso.

ART. 35 - SCAVO DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 36 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre i dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte, più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio, destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso dello spazio di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 37 - FOSSE PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI DIECI ANNI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I campi per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono indicati con la lettera "A" nel piano di distribuzione del cimitero di via per Cornate e con "Interno campo F" nel piano di distribuzione del cimitero di viale Rimembranze.

ART. 38 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).
2. La concessione di sepoltura a inumazione può essere accordata a persone nate o residenti o che hanno avuto la residenza nel Comune di Verderio o negli ex Comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, a Comunità ed Enti, secondo la disponibilità.

ART. 39 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate, per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 40 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

ART. 41 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
4. Previa presentazione di apposita domanda, sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra granito o marmo. Le dimensioni del basamento non possono superare 0,80 metri di larghezza e 1 metro di lunghezza, mentre per gli elementi posizionati verticalmente non devono superare un'altezza di 0,50 metri.
5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade votive.
7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e della nascita (se conosciuta) e alla dicitura "Requiem" o "Pax". Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

ART. 42 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici e i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'Ufficio Lavori Pubblici, all'altezza prescritta.
2. Qualora ci fosse inadempienza, l'Ufficio Lavori Pubblici disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento. E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto.

ART. 43 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale competente prima della scadenza stessa.

TITOLO VII

TUMULAZIONI

ART. 44 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore o pari a 30 (trenta) anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.
2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, rilasciata dal Responsabile del Servizio competente a cui è assegnata la risorsa tramite il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

ART. 45 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata della concessione è fissata:
 - a) in anni **99 (novantanove)** per aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia e per collettività);
 - b) in anni **30 (trenta)** per tombe individuali con cassone (con eventuale sovrapposizione di salma);
 - c) in anni **40 (quaranta)** per colombari o loculi individuali;
 - d) in anni **40 (quaranta)** per nicchie ossario individuali per la raccolta dei resti mortali;
 - e) in anni **40 (quaranta)** per cellette cinerarie individuali per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un eguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui alla Tabella "A" per il cimitero di viale Rimembranze e la Tabella "B" per il cimitero di via per Cornate.

3. Condizioni particolari:
 - A. le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari;
 - B. per le tombe sovrapposte in muratura, in caso di sepoltura della seconda salma e nell'eventualità che non si possa inserire la cassa lateralmente previo scavo, il concessionario provvederà alla rimozione del monumento e al ripristino dello stesso, con costi a suo carico.
 - C. La richiesta di rinnovo potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità di posti.
 - D. In caso di tomba individuale con sovrapposizione di salma, con tumulazione in date diverse, al fine di rispettare il principio di unicità del sepolcro consentendo che tutte le concessioni scadano contemporaneamente, su richiesta del concessionario l'Ufficio comunale competente consentirà una proroga della primitiva concessione per un periodo di

tempo coincidente con la scadenza della successiva concessione, ed applicherà una tariffa calcolata proporzionalmente alla durata stessa.

- E. Le sepolture private concesse in perpetuità prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, per mantenere la durata a tempo indeterminato devono conservare le condizioni originarie a presupposto della concessione, in quanto eventuali mutamenti che attengono alla funzione della concessione o al suo uso, incidono sulla concessione stessa, facendola venire meno (decadenza).

Pertanto i casi in cui la concessione originaria può subire delle modificazioni sono i seguenti:

- 1) mutamento del rapporto originario di concessione (riuso del sepolcro, da intendersi come una sorta di "rinuncia" implicita alla concessione perpetua che si estingue, su richiesta espressa del titolare dei diritti, con conseguente trasformazione della concessione a tempo determinato, con conseguente "riassegnazione");
- 2) esercizio del diritto d'uso in difformità rispetto alla volontà del fondatore del sepolcro.

La nuova concessione può essere rilasciata per un numero di posti pari a quelli previsti nella concessione originaria ovvero per un numero di posti superiori purché siano pari a quelli ottenibili in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e le caratteristiche costruttive del sepolcro siano conformi a quanto definito dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

La riconferma della concessione viene concessa previa verifica, da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici, del lodevole stato di manutenzione della sepoltura e previo pagamento della tariffa vigente per ogni entrata di salma non prevista nell'originaria concessione e degli oneri riferiti ad opere necessarie effettuate sul sepolcro.

ART. 46 - ATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione di sepoltura a tumulazione prevista dal precedente art. 45 può essere accordata a persone nate o residenti o che hanno avuto la residenza nel Comune di Verderio o negli ex Comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, a Comunità ed Enti, secondo la disponibilità.
2. La concessione di sepoltura a tumulazione in nicchia ossario individuale può essere accordata anche a persone non nate, non residenti o che non hanno mai risieduto nel Comune di Verderio o negli ex Comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, purché siano parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea collaterale di richiedenti, residenti al momento della domanda di concessione. La stessa concessione può essere accordata anche nel caso del coniuge, della persona con la quale è stata costituita una unione civile, del convivente registrato.
3. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

ART. 47 - PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE – CAUZIONE

1. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b) l'importo della spesa dei servizi cimiteriali e dei diritti contrattuali.
2. E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
3. Per le persone indicate all'art. 46, non residenti al momento del decesso, le tariffe di concessione cimiteriale riportate nell'allegata tabella "A" per il cimitero di viale Rimembranze e nell'allegata tabella "B" per il cimitero di via per Cornate sono incrementate del 100%.
4. L'incremento non si applica alle persone non autosufficienti totali o parziali ricoverate in case di cura o di riposo presso le quali è stata trasferita la residenza.

5. In caso di trasformazione della concessione di una tomba individuale da perpetua a tempo determinato, con tumulazione di una nuova salma e contestuale estumulazione per tumulazione resti salma preesistente, non verranno addebitati i seguenti costi:
- a) cassone;
 - b) scavo fossa;
 - c) servizio di estumulazione per tumulazione resti salma preesistente;
 - d) tariffa concessione di nicchia ossario per collocazione cassetta di resti estumulati dalla tomba individuale,
- mentre rimangono a carico del concessionario la rimozione del monumento esistente e la sua eventuale ricollocazione o la collocazione di un nuovo monumento, il pagamento della tariffa di concessione della tomba individuale singola o con sovrapposizione di salma come da tabelle "A" e "B".

ART. 48 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.
3. Il concessionario deve farsi carico di tutti gli oneri relativi alla tumulazione quali scavo fossa, eventuali rimozioni monumento, ripristino aree nelle condizioni originarie.
4. Qualora la tomba sia posta in prossimità dei vialetti realizzati in porfido, per la sepoltura della seconda salma dovrà essere rimosso l'intero monumento soprastante, a spese del concessionario. In tale caso, il costo dell'assistenza per la posa monumento verrà ridotto al 50 % (vedere Tabella "C", servizio n. 18)

ART. 49 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.
2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

ART. 50 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per le opere di valore artistico-storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII

CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 51 - CONCESSIONE DELL'AREA

1. Le cappelle potranno essere costruite sulle aree disponibili.
2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.
3. A versamento effettuato, verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.
4. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

ART. 52 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia ed edicole dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.
2. La costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine entro un anno dalla data di presentazione del progetto di edificazione.

ART. 53 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le domande per la costruzione di cappelle ed edicole devono essere redatte utilizzando i modelli unificati previsti dalla normativa vigente in materia edilizia (esempio: D.I.A. o S.C.I.A.) e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare i progetti in triplice esemplare, dando dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno in pianta in scala non inferiore a 1:50.
2. I progetti e la relativa documentazione dovranno osservare le disposizioni normative edilizie ed igienico sanitarie vigenti.
3. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie, disegni o fotografie del bozzetto, nel caso di opere o immobili di rilevante importanza decorativa e di pregio architettonico da tutelare ai sensi della normativa vigente in materia, per sottoporli alla Commissione per il Paesaggio. L'Autorizzazione Paesaggistica, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata, è sempre dovuta per la realizzazione di Cappelle ed Edicole nel Cimitero di via per Cornate.
4. Tutti i progetti potranno essere realizzati solo ad intervenuto parere favorevole da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute competente.
5. Nell'atto di approvazione del progetto dovrà essere definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.
6. Le strutture non dovranno avere accesso diretto con l'esterno del cimitero.
7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

ART. 54 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Lavori Pubblici.

2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 55 - DIRITTI DI SEPOLCRO

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. All'atto della concessione, i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia. Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:
 - a) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone),
 - b) alla persona con la quale è stata costituita una unione civile con il titolare o al convivente registrato del titolare.
 - c) a tutte le persone legate da un vincolo di parentela entro il 6° grado e/o di affinità entro il 4° grado, con il titolare o il coniuge o il convivente registrato del titolare o il componente di una unione civile con il titolare.
3. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o coabitanti nella stessa abitazione, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 56 - OSSARI, CINERARI, COLOMBARI

1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

ART. 57 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL' AREA

1. Qualora il concessionario non dovesse rispettare i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo di penale per il subito vincolo derivante dalla mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area qualora la stessa non abbia subito alcuna modifica pregiudizievole.

ART. 58 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà, rimborsato dopo il collaudo delle opere da parte del professionista incaricato dal concessionario e in seguito alla verifica di idoneità effettuata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute e dall'Ufficio comunale competente alla concessione del suolo, che ne verifica la corretta rimessa in pristino.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto e in caso di inadeguata rimessa in pristino dei luoghi interessati dal cantiere del concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia igienico-edilizia.

ART. 59 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme o i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto e secondo le norme di cui all'art. 55.

ART. 60 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. I concessionari di cappelle di famiglia o i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di

eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO IX

TOMBE INDIVIDUALI

ART. 61 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.
2. La concessione ha la durata di anni **30 (trenta)**. ⁽¹⁾
3. Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia di cui all'art. 51 e seguenti.
4. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previo collocazione di tombette in cemento. Le casse devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
5. Tanto per le salme già sepolte quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285; in particolare deve essere previsto per ogni loculo uno spazio esterno per il diretto accesso al feretro e le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici comunali competenti.
6. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versata al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa previste nelle Tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento.
7. La concessione della sovrapposizione scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.
8. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.
9. Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - b) fratelli e sorelle consanguinei;
 - c) coniuge, persona con la quale è stata costituita una unione civile, convivente registrato;
 - d) affini.
10. E' ammesso, tranne che per le concessioni perpetue, anche il collocamento di cassettoni con i resti o le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in nicchia ossario o in celletta cineraria, riproporzionato al periodo mancante alla scadenza del contratto di concessione della tomba individuale, e dietro consenso scritto del concessionario o successore. In questo caso si procederà alla sottoscrizione di una appendice al contratto di concessione e verrà mantenuta inalterata la scadenza dell'originario contratto di concessione della tomba individuale.

⁽¹⁾ vedi art.45

11. In presenza di tombe con due separate nicchie / loculi in muratura o con due separate tombette in cemento armato (cassoni) e a seguito di diverse esigenze/scelte intervenute nel corso della concessione, il concessionario o il successore può optare per la collocazione di urne cinerarie e/o cassette con i resti mortali di soggetti indicati al paragrafo 9, e nei limiti della superficie della tombetta/nicchia/loculo, in sostituzione della seconda salma in sovrapposizione.

Anche in questo caso si procederà alla sottoscrizione di una appendice al contratto di concessione in cui verrà riportata la rinuncia definitiva da parte del concessionario o del successore alla collocazione della seconda salma in sovrapposizione, sostituendola con la collocazione di urne cinerarie e/o cellette.

Verrà mantenuta inalterata la scadenza dell'originario contratto di concessione della tomba individuale e non è dovuto alcun ulteriore canone di concessione.

ART. 62 - TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma.
2. In mancanza, l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune, secondo le tariffe previste dalla Tabella "C", a carico del concessionario.
3. Al concessionario o al successore verrà rimborsato il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area entro 30 giorni dal pagamento delle spese di cui al comma 2.

ART. 63 - MANUTENZIONE - REVOCA - DECADENZA

1. Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 57 e 60.
2. La decadenza della concessione sarà comunicata ai concessionari 3 mesi prima, mediante lettera di avviso.
3. Trascorso tale termine la concessione sarà dichiarata scaduta e l'ufficio provvederà ad estumulare la salma e a depositarla nell'ossario comune.
4. Qualora la salma non fosse mineralizzata, sarà posta nel campo comune per un durata di anni cinque.

TITOLO X

COLOMBARI

ART. 64 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione dei loculi è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.
2. Per l'assegnazione dei loculi, a partire dalla parte destra del pianterreno, si procederà verticalmente, iniziando per la prima fila dal basso verso l'alto, per la seconda fila dall'alto verso il basso e così di seguito, in alternanza. Tale modalità di assegnazione, per il cimitero di viale Rimembranze decorrerà dall'utilizzo dei nuovi loculi di cui è programmata la realizzazione. I nuovi loculi verranno assegnati dopo l'esaurimento dei loculi dei lotti precedenti.
3. In caso di morte di uno dei coniugi, dei componenti di una unione civile, dei conviventi registrati, il superstite di età superiore a 70 anni può chiedere contestualmente la concessione del loculo attiguo.
4. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.
5. I cittadini residenti ultraottantenni possono chiedere in vita la concessione del loculo.
6. Nel caso in cui il loculo non sia mai stato utilizzato e a fronte di una successiva richiesta di revoca della concessione per una diversa opzione di luogo e modalità di sepoltura, verrà rimborsata la

quota della originaria tariffa di concessione cimiteriale, riproporzionata per il periodo mancante alla scadenza della concessione stessa, senza l'applicazione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

7. Per i loculi concessi a viventi per anni **40 (quaranta)** il contratto dovrà essere prorogato fino ad anni **40 (quaranta)** dalla data della tumulazione, con pagamento del rateo della tariffa di concessione al momento vigente.
8. A fronte di una richiesta scritta del concessionario o del successore, è ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o le ceneri di altre salme, previo pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in nicchie ossario o in cellette cinerarie, riproporzionato al periodo mancante alla scadenza del contratto di concessione del loculo. In questo caso si procederà alla sottoscrizione di una appendice al contratto di concessione e verrà mantenuta inalterata la scadenza dell'originario contratto di concessione del loculo.
All'atto del rinnovo, il concessionario dovrà versare i corrispettivi per tutte le salme tumulate, considerando anche la presenza di cassetine e/o urne cinerarie.

ART. 65 - LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI

1. Le lastre di chiusura dei loculi saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune. I dati identificativi del defunto e gli ornamenti dovranno essere indicati entro sei mesi dalla tumulazione.
2. Gli ornamenti applicate alle lastre dei loculi del cimitero di via per Cornate devono uniformarsi il più possibile, in termine di dislocazione e tipologia / dimensione degli accessori, a quanto rappresentato nell'allegato "D".
3. Gli ornamenti applicati alle lastre dei loculi del cimitero di viale Rimembranze devono uniformarsi il più possibile, in termine di dislocazione e tipologia degli accessori (porta lampada votiva, vaso porta fiori, collocazione della foto e delle scritte), a quelli presenti sulle lastre dei loculi già occupati.
4. Per la chiusura dei loculi sarà versato al Comune l'importo previsto nell'allegata tabella "C".

ART. 66 - CARATTERISTICA DEI FERETRI

1. Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e, l'altra esterna, di legno (vedere art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

ART. 67 - DIRITTO DI SEPOLTURA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
2. La concessione ha la durata di anni 40 (quaranta). ⁽²⁾
3. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.
4. E' anche nella facoltà degli eredi collocare i resti mortali in apposite nicchie ossario, a pagamento.

TITOLO XI

OSSARI E CINERARI

ART. 68 - OSSARIO COMUNE

1. Le ossa che si rinvergono in occasione, delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

(2) vedi art. 45

ART. 69 - NICCHIE OSSARIO

1. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome e il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura.
2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte delle persone i cui resti appartengono, ed entro sei mesi dalla tumulazione.
4. La durata della concessione è di anni **40 (quaranta)** dalla data di stipulazione.
5. A fronte di una richiesta scritta del concessionario o del successore, è ammesso anche il collocamento di urne cinerarie di altre salme, previo pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in nicchie ossario o in cellette cinerarie, riproporzionato al periodo mancante alla scadenza del contratto di concessione della nicchia ossario. In questo caso si procederà alla sottoscrizione di una appendice al contratto di concessione e verrà mantenuta inalterata la scadenza dell'originario contratto di concessione della nicchia ossario.
6. All'atto del rinnovo, il concessionario dovrà versare il corrispettivo in relazione alle salme tumulate.

ART. 70 - CELLETTE CINERARIE

1. Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito edificio avente caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.
2. La concessione avrà la durata di anni **40 (quaranta)** dalla data di stipulazione.
3. In caso di morte di uno dei coniugi, dei componenti di una unione civile, dei conviventi registrati, il superstite di età superiore a 70 anni può chiedere contestualmente la concessione della celletta cineraria attigua.
4. In alternativa al precedente punto 3, in caso di morte di uno dei coniugi, dei componenti di una unione civile, dei conviventi registrati, il superstite può chiedere la concessione per la collocazione di due urne cinerarie nella stessa celletta cineraria. In questo caso la tariffa di concessione per la celletta cineraria prevista nelle tabelle A e B è incrementata del 50 %. All'atto del rinnovo, il concessionario dovrà versare il corrispettivo adottando lo stesso criterio della concessione originaria.
5. Sulle lastre di chiusura delle cellette cinerarie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte delle persone i cui resti appartengono ed entro sei mesi dalla tumulazione.

TITOLO XII**CREMAZIONE****ART. 71 – CREMATORIO**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato. Il soggetto richiedente può comunque avvalersi di altri impianti autorizzati.

ART. 72 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, ci cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge 30.03.2001 n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, previa istanza dei familiari o di loro delegato, contestualmente alla presentazione dei documenti di seguito elencati:
 - a) disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Laddove il defunto risultasse iscritto ad Associazioni accreditate, aventi tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati, sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'Associato di proprio pugno,

dalla quale si evinca la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione dovrà essere convalidata dal Presidente dell'Associazione medesima (1);

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorrerà un atto scritto dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o del convivente registrato o del componente dell'unione civile e dei parenti più prossimi, individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto e/o del dichiarante. Qualora la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltrerà immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti dei medesimi;
- c) copia del certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d) ove occorra caso di morte improvvisa e sospetta, dovrà essere presentato il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria alla cremazione del cadavere;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto, in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'Associazione (art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 30.03.2001 n. 130.

ART. 73 – URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri saranno raccolte in apposita urna cineraria sigillata. L'urna dovrà essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria è destinata a contenere le ceneri di un solo cadavere, dovrà portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna potrà essere collocata nel cimitero, in apposita nicchia o in un colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare viene regolamentata come segue:
 - a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), della Legge n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la dichiarazione di espressa volontà del defunto stesso, sia in forma testamentaria che in altra forma olografa, o per volontà del coniuge o del convivente registrato o del componente di una unione civile o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75, 76,e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, laddove il familiare non intendesse più conservarla.
6. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare affidatario dell'urna cineraria.
7. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da

intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Agenzia di Tutela della Salute competente.

8. Qualora il defunto avesse disposto per la dispersione delle ceneri, questa avverrà con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 30.03.2001 n. 130, nei luoghi a ciò deputati di cui alla lettera c), ad opera dei soggetti di cui alla lettera d) del citato art. 3 della stessa Legge, in ossequio alle disposizioni dell'art. 73 della Legge regionale 30.12.2009 n. 33, e dell'art. 13 del Regolamento regionale 09.11.2004 n. 6.
9. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, su apposito modulo, allegato 5, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21.01.2005 n. 7/20278.
10. La dispersione in cimitero avviene in un luogo appositamente individuato, denominato "Giardino dei Ricordi" o "Giardino delle Rimembranze", che a norma dell'art. 10 del già citato Regolamento regionale n. 6/2004, dovrà essere presente in almeno uno dei cimiteri esistenti nel territorio comunale. Viene individuato, a questo proposito, il cimitero sito in viale Rimembranze.
11. Laddove il defunto non avesse disposto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri saranno disperse nel cinerario comunale.
12. La dispersione potrà essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 3 della Legge n. 130/2001.
13. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari potrà essere disposta quando vi sia stata espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o dal convivente registrato o dal componente dell'unione civile o dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
14. I soggetti sopra elencati dovranno presentare apposita istanza indicante le generalità di chi prenderà in consegna l'urna. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.) approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, di cui uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio Stato Civile.
15. Laddove l'affidatario dell'urna volesse recedere dall'affidamento delle ceneri, potrà conferirle al cinerario comunale o destinarle alla tumulazione.
16. Qualora il defunto abbia disposto per la diamantizzazione delle ceneri, in riferimento alle norme in materia, verrà rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile autorizzazione al trasporto, a cura di un avente titolo, dal luogo di conservazione a quello di trasformazione e viceversa.

ART. 74 - TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE

1. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di una salma da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

TITOLO XIII

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 75 - AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agencia di Tutela della Salute per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agencia di Tutela della Salute competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 76 - IMBALSAMAZIONI

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agencia di Tutela della Salute, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 77 - IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

TITOLO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 78 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ed estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione della tumulazione.
3. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
4. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazioni o dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della Giustizia.

ART. 79 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agencia di Tutela della Salute dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 80 - SALME ESUMATE O ESTUMULATE D'ORDINE DELL' AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
2. Tali esumazioni ed estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del medico delegato del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agencia di Tutela della Salute e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 81 - DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o nella tomba individuale con cassone al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 82 - TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agencia di Tutela della Salute constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 83 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle nicchie ossario di cui all' art. 69.

ART. 84 - PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela Salute Luoghi di Lavoro della Agencia di Tutela della Salute e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 85 - COMPENSI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa, tabella "C" allegata al presente regolamento.
2. Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco alla scadenza della concessione per la quale non vi sia stato interesse da parte del concessionario o dei suoi

famigliari / eredi a rinnovare la concessione o a destinare diversamente dall'ossario comune i resti mortali, il Comune procederà all'esumazione / estumulazione tenuto conto che i relativi costi sono già stati ricompresi nella iniziale tariffa di concessione.

TITOLO XV

SERVIZI CIMITERIALI

ART. 86 - MANUTENZIONE E VIGILANZA

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio comunale competente controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 87 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio comunale competente l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del Servizio comunale competente su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. All'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale concorre con il Responsabile del Servizio comunale competente anche l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.
4. L'attribuzione delle competenze ai vari Servizi comunali è determinata mediante il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal funzionigramma e dall'assegnazione delle risorse / capitoli con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

ART. 88 - CUSTODE DEL CIMITERO

1. Il Custode del cimitero è alle dipendenze dei Responsabili di Servizi, individuati sulla base di quanto previsto all'art. 87, comma 4, per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, di concerto con il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

ART. 89 - COMPITI DEL CUSTODE

1. Il Custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale.

ART. 90 - TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. Il Custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7. Egli, inoltre, iscrive giornalmente nell'apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 1, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 3. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine d'anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 91 - OBBLIGHI DEL CUSTODE SEPPELLITORE

1. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
 - c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - d) segnalare all'Ufficio comunale competente eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
 - f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.
 - h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
2. Inoltre ha l'obbligo di:
 - a) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - b) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
 - c) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cassetta ossario;
 - d) consegnare all'Ufficio della Polizia Locale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XVI

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 92 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI

1. I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da ordinanza sindacale, esposti al pubblico all'ingresso dei cimiteri stessi e portati alla conoscenza dei Cittadini con gli strumenti di comunicazione ritenuti più opportuni dall'Amministrazione comunale.
2. Dopo la chiusura, nessuno potrà entrare nei cimiteri, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 93 - DIVIETI DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
 - b) a chi porti con sé cani, ad esclusione dei non vedenti, od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.
2. All'interno dei cimiteri non é ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 94 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.
2. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.
3. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

ART. 95 - NORME PER I VISITATORI

1. All'interno dei cimiteri i visitatori devono tenere un contegno corretto.
E' vietato:
 - a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
 - b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
 - c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
 - d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi raccoglitori;
 - e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XVII**SANZIONI****ART. 96 – SANZIONI**

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della legge regionale 30.12.2009 n. 33 (3° supplemento ordinario al BURL n. 52 del 31.12.2009).
2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli Enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge n. 90/1983.
3. Per quanto non previsto dal Capo III, artt. da 67 a 77, della Legge regionale n. 33/2009, si osservano le disposizioni (artt. 32, 113 e 114) della Legge 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 97 - ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE E DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Le tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta comunale, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti per i servizi, mentre le modifiche della durata delle concessioni, l'introduzione di nuove concessioni e di nuovi servizi rimane di competenza del Consiglio comunale.

ART. 98 – NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.) 27.07.1934 n. 1265 e s.m.i. ed in particolare si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12.12.1990), alla Legge 30.03.2001 n. 130 (G.U. n. 91 del 19.04.2001), alla Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24 (G.U. n. 158 del 08.07.1993), alla Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998 n. 10 (G.U. n. 192 del 19.08.1998) nonché alla normativa della Regione Lombardia, in particolare alla Legge regionale n. 18.11.2003 n. 22, al Regolamento n. 6 del 09.11.2004 e agli artt. da 67 a 77 della Legge n. 33 del 30.12.2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
2. Le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento saranno vagliate dal Sindaco caso per caso e motivate con proprio atto.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, ad esclusione della durata della prima concessione o del già avvenuto rinnovo.